

**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dott. Bruno de Filippis - Presidente
2. dott.ssa Marina Ferrante - Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

**SOCIETA'
TIZIO**

appellanti

E

BANCA

appellata

Avente ad **OGGETTO**: appello avverso la sentenza del tribunale di Salerno n. *omissis* – conto corrente bancario;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per gli appellanti (come da atto di appello) – “1. annullare l'impugnata sentenza, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché per i palesi profili di omissione, erroneità, contraddittorietà, irragionevolezza e carenza di motivazione. In via preliminare, 2. accertare e dichiarare la legittimazione attiva della società, in proprio e nella qualità, per quanto dedotto in narrativa; 3. per l'effetto, in ordine all'atto introduttivo del giudizio n. *omissis* R.G., accertarne l'efficacia interruttiva della prescrizione e, conseguentemente, dichiarare che nessuna prescrizione è intervenuta, per quanto dedotto in libello; 4. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, per quanto dedotto in ordine alla genericità, con conseguente rigetto della stessa; 5. in via subordinata, accertare e dichiarare la mancata proposizione/estensione dell'eccezione di prescrizione nei confronti del sig. TIZIO, in proprio e quale ex socio della società, con conseguente rigetto della stessa; in via ancora gradata, accertare e dichiarare la tardività dell'eccezione, stante l'assenza della formulazione nella prima difesa utile (udienza del 18.02.11), con conseguente rigetto. Nel merito, 6. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto del rapporto tra attrice e Banca convenuta (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa; 7. accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e, dunque, della

Sentenza, Corte di Appelli di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 807 del 06 giugno 2018

capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CSM e sulle spese, per l'effetto condannare la Banca alla restituzione, in favore degli istanti, delle somme, a tale titolo indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come accertate in corso di causa, occorrendo a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo; 8. condannare l'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, previa applicazione del tasso legale, accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo; 9. condannare l'istituto al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando l'applicazione del tasso legale, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo; 10. Condannare la banca al pagamento degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese ed oneri di conto; 11. accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da anticipazioni e sconti e, conseguentemente, epurarle dal saldo; 12. dichiarare le condizioni economiche applicate ai conti anticipi, come illegittime e, per effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso legale, epurazione delle spese e commissioni, azzeramento delle valute, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto”;

per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “*Si invoca il rigetto, all'occorrenza per inammissibilità, dei gravami interposti: all'occorrenza con correzione della motivazione in punto di preclusioni dell'interveniente tardivo. Con precisazione che la condanna alle spese del grado va disposta anche per la società in danno di TIZIO in proprio*”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2009, la SOCIETA' evocava in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la BANCA onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) *dichiarare la nullità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito; 2) accertare la somma da quest'ultimo indebitamente percepita per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, del calcolo di interessi ultralegali mai convenuti, della loro usurarietà, dell'erronea decorrenza delle valute e dell'impropria applicazione della commissione di massimo scoperto; 3) condannare l'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 4) condannare il convenuto istituto di credito alla refusione delle spese processuali*”.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione processuale in capo alla società attrice, giacché cancellata dal registro delle imprese alcuni anni prima dell'instaurazione della controversia, e, nel merito, la prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria, basata su rapporti di conto corrente estinti negli anni 1991 e 2001, nonché, in ogni caso, l'infondatezza delle doglianze relative alla commissione di massimo scoperto, alla data delle valute di addebito e di accredito, agli interessi ultralegali e all'applicazione del fenomeno anatocistico.

Con sentenza n. 1367/2013, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda sul presupposto del difetto di legittimazione processuale in capo alla società attrice, atteso che la stessa era già stata cancellata dal registro delle imprese al momento dell'introduzione del giudizio, evidenziando che nessuna rilevanza sanante poteva essere assumere l'intervento del socio TIZIO, per essere stato tardivamente spiegato il 18 febbraio 2011, vale a dire oltre il periodo prescrizione dei dieci anni decorrente dal 31 gennaio 2001, data di chiusura del rapporto di conto corrente bancario.

Sentenza, Corte di Appelli di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 807 del 06 giugno 2018

Avverso tale sentenza proponevano appello la SOCIETA' e TIZIO, in proprio e quale *ex* socio, formulando le seguenti censure: la pronuncia impugnata era fondata su una carente ed errata motivazione in ordine al difetto di legittimazione processuale in capo alla società attrice e alla prescrizione del credito dalla medesima vantato; in particolare, il giudice di primo grado aveva incentrato la decisione di rigetto della domanda sul nuovo principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4060/2010 in tema di estinzione delle società di persone con la loro cancellazione dal registro delle imprese, omettendo l'analisi degli effetti e delle ripercussioni che tale statuizione avrebbe prodotto sul giudizio in corso in relazione al fenomeno dell'*overruling*; infatti, l'attrice aveva proposto la domanda sulla base del precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la formale cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non escludeva che la stessa restasse in vita in linea di fatto fino alla definizione di questioni in contestazione, con la conseguente permanenza della legittimazione processuale a mezzo del suo legale rappresentante; pertanto, in applicazione del principio del giusto processo, il giudice di primo grado doveva escludere l'operatività della preclusione derivante dall'*overruling* nei confronti della società attrice che aveva riposto il proprio affidamento nella precedente e consolidata interpretazione giurisprudenziale; in ogni caso, l'eventuale difetto di legittimazione della parte originaria non impediva la valida trattazione del processo in cui era intervenuto, con atto depositato il 18 febbraio 2011, TIZIO, in proprio e nella qualità di *ex* socio della SOCIETA'; per effetto della ritenuta carenza di legittimazione processuale in capo alla società attrice, il giudice di primo grado non aveva considerato la domanda idonea ad interrompere la prescrizione del credito vantato nei confronti dell'istituto bancario; il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto tardivo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intervento proposto da TIZIO, non avendo la BANCA sollevato alcuna eccezione al riguardo; d'altra parte, l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione formulata dall'istituto di credito nei confronti della società attrice era indeterminata e, come tale, inammissibile; nel merito, la domanda proposta in primo grado era fondata, giacché il contratto di conto corrente era nullo per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, le clausole relative ai tassi di interesse e alla commissione di massimo scoperto erano affette da indeterminatezza, il rapporto bancario era inficiato dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; parimenti, i conti speciali anticipi sbf erano connotati dalla carenza della *causa debendi* e da condizioni economiche nulle.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA assumeva che: non era configurabile un'ipotesi di improvviso *revirement* giurisprudenziale, giacché la Corte di Cassazione, prima della proposizione della domanda da parte della società attrice, aveva già espresso il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese determinava l'estinzione anche delle società di persone; in ogni caso, l'*overruling* non avrebbe giammai potuto comportare la reviviscenza di un soggetto di diritto estinto; l'intervento spiegato da TIZIO nel giudizio di primo grado era inammissibile, essendo quest'ultimo affetto da nullità radicale per essere stato introdotto da un soggetto giuridicamente inesistente.

La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 febbraio 2018.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi *ex* artt. 190 e 352, comma 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello è infondato e va rigettato.

In via preliminare, deve essere rilevata la carenza della capacità processuale in capo alla SOCIETA', trattandosi di società cancellata dal registro delle imprese sin dalla data del 4 dicembre 2002, con la precisazione che l'ammissibilità del gravame è fatta salva soltanto

Sentenza, Corte di Appelli di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 807 del 06 giugno 2018

dalla sua proposizione anche da parte di TIZIO, quale successore dell'estinta impresa collettiva.

Per quanto attiene al merito del gravame, occorre osservare che il mutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (*id est, l'overruling*), che induca a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza o una preclusione prima escluse, opera, laddove il significato che essa fornisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale, come interpretazione correttiva, che si salda alla relativa disposizione di legge processuale *nunc ex tunc*, nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base al pregresso orientamento.

Ed infatti, il principio fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge, sancito dall'art. 101, comma 2, Cost., impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché la stessa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la *lex temporis acti*, vale a dire il parametro normativo di riferimento per la verifica della validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice.

Tuttavia, ove l'*overruling* sia caratterizzato dall'imprevedibilità, per aver modificato in maniera inaspettata e repentina il consolidato orientamento pregresso, si giustifica una scissione tra il comportamento della parte risultante *ex post* non conforme alla corretta regola del processo e l'effetto preclusivo o decadenziale che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che, al fine di garantire l'osservanza del preminente principio del giusto processo (art. 111 Cost.), diretto a salvaguardare l'effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda alla decisione di merito, deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza provocata dall'*overruling* nei confronti della parte che abbia incolpevolmente confidato (e, cioè, non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) nella precedente interpretazione della norma, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (cfr. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144; Cass. 17 maggio 2012, n. 7755).

Alteris verbis, affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali e, dunque, si possa discorrere di *prospective overruling*, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto *overruling* comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (cfr. Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962).

Dall'applicazione dei suesposti principi alla fattispecie *de qua agitur* deriva che il mutato orientamento giurisprudenziale sull'individuazione dell'evento estintivo delle società commerciali, ivi incluse quelle di persone, avendo ad oggetto e riguardando gli artt. 2312, commi 1 e 2, e 2495, comma 2, cod. civ., vale a dire norme di diritto sostanziale e non già processuale, in quanto dirette a ricondurre alla cancellazione dal registro delle imprese, anziché alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, il momento della cessazione dell'impresa collettiva e non a disciplinare regole del processo, non ne preclude la sua retroattiva applicazione in conformità alla fisiologica natura dichiarativa delle pronunce del giudice di legittimità.

Sentenza, Corte di Appelli di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 807 del 06 giugno 2018

In ogni caso, anche a voler ritenere che il rinnovato orientamento giurisprudenziale abbia investito norme aventi anche natura processuale, tuttavia, non ne sarebbero comunque ravvisabili i caratteri della repentinità e dell'imprevedibilità, con la conseguenziale lesione del diritto di azione e di difesa della parte che fondava la propria iniziativa giudiziaria sulla precedente interpretazione.

Ed infatti, la Suprema Corte, già con la sentenza del 28 agosto 2006, n. 18618, aveva affermato che il proprio pregresso orientamento secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione, verificandosi tale evento soltanto quando fossero stati liquidati tutti i rapporti giuridici alla stessa facenti capo, non si giustificava più dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003 sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative.

In particolare, veniva osservato che il nuovo testo dell'art. 2495, comma 2, cod. civ. anteponeva al precedente, che prevedeva le azioni dei creditori insoddisfatti nei riguardi di soci e liquidatori, l'espressione "*ferma restando l'estinzione della società*", sicché il legislatore della riforma aveva, in tal modo, chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione producesse l'effetto costitutivo dell'irreversibile estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non definiti.

Tale volontà era implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti potevano, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori, trattandosi di un'agevolazione che riproduceva esattamente quella prevista dall'art. 303, comma 2, c.p.c. per la notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta.

Secondo la suddetta pronuncia, l'art. 2495, comma 2, cod. civ., entrato in vigore l'1 gennaio 2004, trovava applicazione anche alle cancellazioni già iscritte nel registro delle imprese, atteso che tale disposizione normativa disciplinava, diversamente dal diritto vivente nell'interpretazione giurisprudenziale (laddove la dottrina prevalente già riteneva, invece, che la cancellazione determinasse l'estinzione della società), non la cancellazione, ma i suoi effetti, id est la situazione giuridica della società cancellata.

La Corte di Cassazione, con la successiva sentenza del 18 settembre 2007, n. 19347, nel confermare il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2495, comma secondo, cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003), la cancellazione dal registro delle imprese produceva l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, ribadiva che tale previsione normativa trovava applicazione anche con riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Con sentenza del 15 ottobre 2008, n. 25192, la Corte di legittimità, dopo aver premesso che, sulla base della propria giurisprudenza, costituiva *ius receptum* che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di mera pubblicità e non ne determinava l'estinzione ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa e che, di conseguenza, fino a tale momento, permaneva la sua legittimazione processuale e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci (richiamando, al riguardo, i precedenti arresti del 2 aprile 1999, n. 3221, del 15 gennaio 2007, n. 646, del 26 aprile 2001, n. 6078), evidenziava che la correttezza dell'interpretazione che giustificava il diritto vivente veniva, tuttavia, messa in discussione e negata dalla modifica apportata all'art. 2495 cod. civ. dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003 (attuativo della legge n. 366/2001), che, seppur non facendo riferimento alle società di persone, una volta imposta la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, al comma 2 ("*ferma restando l'estinzione della società, dopo*

Sentenza, Corte di Appelli di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 807 del 06 giugno 2018

la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”), ravvisava la vigenza nell’ordinamento del diverso principio generale secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comportava l’estinzione della società.

Con tale pronuncia, inoltre, veniva rimarcato che la natura meramente ricognitiva dell’inciso contenuto nell’art. 2495, comma 2, cod. civ. escludeva che l’immediato adeguamento dell’interpretazione delle norme a tale principio trovasse ostacolo nell’entrata in vigore della modifica legislativa in data 1 gennaio 2004, atteso che la sua funzione esegetica ne imponeva un’applicazione retroattiva ed in relazione ad ogni forma societaria, con la sola eccezione dei rapporti giuridici ormai esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.

Pertanto, con le richiamate sentenze del 28 agosto 2006, n. 18618, del 18 settembre 2007, n. 19347, e del 15 ottobre 2008, n. 25192, tutte antecedenti alla proposizione della domanda giudiziaria da parte della SOCIETA’ la Corte di Cassazione aveva già rivisitato il precedente orientamento secondo cui l’estinzione delle società era riconducibile non al formale atto di cancellazione dal registro delle imprese, ma al momento della cessazione di tutti i loro rapporti giuridici, con la conseguenza che l’intervento delle Sezioni Unite, non introducendo nella giurisprudenza di legittimità un principio del tutto innovativo, ma limitandosi a comporre il contrasto con il precedente indirizzo esegetico, non poteva giammai risultare improvviso ed imprevedibile.

Ed infatti, le Sezioni Unite, con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4060, osservavano che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., come modificato dall’art. 4 d.lgs. n. 6/2003, nella parte in cui ricollegava alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, imponeva un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consentiva comunque di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività giuridica, negli stessi termini in cui analogo effetto si produceva per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla sua pubblicità nell’ipotesi in cui la stessa fosse stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003 e, con decorrenza dall’1 gennaio 2004, nel caso in cui avesse avuto luogo in data anteriore, affermando in tal modo, in difformità dal principio espresso nei precedenti arresti del 28 agosto 2006, n. 18618, del 18 settembre 2007, n. 19347, e del 15 ottobre 2008, n. 25192, il carattere non interpretativo e, dunque, non retroattivo del novellato art. 2495, comma 2, cod. civ.. Ne consegue che, al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, la SOCIETA’ o, *rectius*, in luogo della stessa, il socio TIZIO quale suo successore, non poteva non conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, il nuovo indirizzo assunto dalla Suprema Corte in ordine agli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione delle società dal registro delle imprese e, dunque, il mutato assetto giurisprudenziale di riferimento, sicché nessun ragionevole affidamento poteva essere riposto dalla parte su un orientamento ormai superato o, comunque, non più consolidato. Peraltro, il mutamento del tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità non ha arrecato alcun pregiudizio al diritto di azione del socio della SOCIETA’, potendo il medesimo tempestivamente promuovere, quale avente causa dell’estinto soggetto giuridico, un nuovo e distinto giudizio per far valere le sue eventuali ragioni nei confronti dell’istituto di credito, soprattutto a seguito dell’eccezione da quest’ultimo sollevata nella comparsa di costituzione e risposta in ordine all’inammissibilità della domanda, proprio per essere stata proposta da una società cancellata già da alcuni anni dal registro delle imprese.

Pertanto, non essendo configurabili i presupposti per l’applicazione del *prospective overruling*, la domanda, spiegata da un soggetto giuridico inesistente e, come tale, privo di qualsiasi capacità o legittimazione processuale, era inammissibile e, di riflesso, precludeva in

Sentenza, Corte di Appelli di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 807 del 06 giugno 2018

radice la possibilità di definire il giudizio di primo grado con una pronuncia sul merito della *res* controversa.

Né può sostenersi che l'originaria carenza della legittimazione processuale in capo alla SOCIETA' non impediva al giudice di prime cure di pervenire ad una decisione di merito in ragione dell'intervento spiegato dal socio in data 18 febbraio 2011, non potendo tale attività difensiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, consentire la conclusione di un giudizio affetto da una radicale nullità genetica mediante una statuizione diretta ad accertare l'eventuale sussistenza del diritto sostanziale azionato.

Ed invero, la facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo è configurabile indipendentemente dall'effettiva esistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda, delle condizioni necessarie al suo esperimento, con la conseguenza che il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato nell'esercizio dell'azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni dell'azione, ma tale prerogativa non può esercitata anche in mancanza dei presupposti del processo, giacché agli stessi è applicabile il principio secondo cui devono esistere al momento della domanda (cfr., *ex ceteris*, Cass. 20 marzo 1969, n. 882; Cass. 4 agosto 1977, n. 3486; Cass. 13 dicembre 1990, n. 11828).

Nella fattispecie *de qua agitur*, a mancare non è la *legitimatio ad causam* dell'attore e, dunque, una delle condizioni dell'azione di cognizione, che, come tale, può anche sopravvenire nel corso del giudizio per effetto dell'intervento proposto dalla parte legittimata, ma un presupposto del processo, quale la capacità di introdurlo, che deve necessariamente preesistere alla proposizione della domanda affinché la stessa possa essere sottoposta al vaglio giurisdizionale.

Al momento dell'atto di citazione, notificato il 3 gennaio 2009, la SOCIETA', essendo stata da anni cancellata dal registro delle imprese, era *ab imis* priva della capacità processuale, sicché l'intervento spiegato dal socio nel corso del giudizio quale suo avente causa non poteva sanarne la genetica inidoneità a concludersi con una decisione sulla pretesa fatta valere da un soggetto giuridico inesistente.

D'altra parte, la radicale nullità della domanda spiegata dalla SOCIETA' non solo precludeva al socio di intervenire nel giudizio, ma, non potendo assurgere ad atto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, cod. civ., non consentiva allo stesso, alla data del 18 febbraio 2011, neanche di promuovere, quale successore dell'estinta impresa collettiva, una nuova ed autonoma iniziativa giudiziaria nei confronti dell'istituto di credito, con il quale il rapporto di conto corrente era stato definito sin dal 31 gennaio 2001.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull'appellante TIZIO e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità della pretesa azionata nei confronti della BANCA, per come desumibile dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed in rapporto all'attività difensiva dall'appellata, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella.

Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante TIZIO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla SOCIETA' e da TIZIO avverso la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Salerno, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'appello spiegato dalla SOCIETA';
2. rigetta l'appello spiegato da TIZIO;
3. condanna l'appellante alla refusione, in favore della Banca delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno di *omissis*;

Così deciso, in Salerno nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2018.

Il Presidente
Bruno De Filippis

Il Relatore
Alessandro Brancaccio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*